

Antincendio: chiarimenti dai Vigili del Fuoco su tetti e facciate

I rivestimenti combustibili delle chiusure d'ambito, non classificati in classe A1, vanno inclusi nel calcolo delle piastre radianti? Ecco il parere della Direzione Centrale

di [Redazione tecnica](#) – 28.04.2025

Arrivano importanti chiarimenti per i **professionisti antincendio** per la corretta determinazione delle **piastre radianti**, in relazione ai **materiali combustibili** delle chiusure d'ambito, come i **rivestimenti isolanti** o i **pannelli di facciata** non classificati in **classe A1**.

Rivestimenti tetti e facciate: il calcolo corretto delle piastre radianti

Il dubbio nasce sull'inclusione o meno, nella superficie radiante, dei **paramenti combustibili** applicati alle **facciate degli edifici**, come ad esempio i **rivestimenti isolanti** o i **pannelli di facciata** non classificati in **classe A1**.

Secondo quanto rappresentato dal Comando, **diversi professionisti** hanno ritenuto che tali elementi, essendo dotati di una **classificazione di reazione al fuoco**, che limita l'estensione dell'incendio, non vadano valutati nel computo della superficie radiante.

Di diverso avviso la **Direzione Centrale** per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica ed Energetica dei Vigili del Fuoco, che si è espressa con il **parere del 16 aprile 2025, n. 6699**, sulla **corretta determinazione della superficie** della piastra radiante ai fini del calcolo della **distanza di irraggiamento**, prevista dal paragrafo S.3.11 del **D.M. 03.08.2015**, con particolare riferimento alle **caratteristiche di reazione al fuoco delle chiusure d'ambito**.

Il parere dei Vigili del Fuoco

La Direzione Centrale, ha specificato che le **chiusure d'ambito con reazione al fuoco diversa da A1** devono essere considerate come **superficie radiante**, ai sensi del **par. S.3.11.1**.

Nello specifico:

- le **illustrazioni S.3-2 e S.3-3 del DM 03/08/2015** includono tra gli elementi radianti i **paramenti combustibili**, trattandoli alla stregua di superfici che irradiano calore e possono contribuire al rischio di **propagazione dell'incendio**;
- per molte chiusure d'ambito la **RTV.13** non ne prevede l'incombustibilità ma una classe di reazione al fuoco che, sebbene ostacoli la propagazione dell'incendio, **non può essere definita incombustibile**;
- il calcolo delle distanze di separazione tra edifici va quindi effettuato considerando **tutte le superfici** che possono contribuire in modo significativo all'irraggiamento termico in caso di incendio.

Si conferma così che tutte le chiusure d'ambito con materiali di reazione al fuoco diversa dalla classe A1 vanno incluse **nel computo della superficie radiante**, indipendentemente dalla loro funzione o dal grado di resistenza all'innesco.

Ciò comporta la necessità di **rivalutare le distanze di separazione** in presenza di **facciate isolate o rivestite con materiali combustibili** e di considerare tali superfici all'interno del **modello termico di propagazione**.

Articolo tratto da *Lavori Pubblici*